

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE
REGOLAMENTO**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 21.12.1998
Modificato con atto C.C. n. 5 del 17.02.1999**

**IL SEGRETARIO
Dott. C. Barletta**

**IL SINDACO
Paolo Frigerio**

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471 – 472 - 473.

Art. 2

Competenza degli Uffici

1. Competente alla definizione della procedura "accertamento con adesione" è l'Ufficio che ha emesso l'avviso d'accertamento oggetto dell'adesione del contribuente. La definizione dell'atto d'adesione è sottoscritta dal responsabile del servizio o da suo delegato.

Art. 3

Ambito d'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi e alla conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, perciò esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali le obbligazioni tributarie sono determinabili sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo - benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 4

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, che deve essere inviata al servizio entro **60 (sessanta) (*)** giorni dal ricevimento dell'avviso.

(*) **come modificato con delibera C.C. n. 5 del 17.02.1999**

Art. 5

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

2. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o in via telematica, formula l'invito a comparire.
5. E' ammesso all'accertamento con adesione il contribuente che spontaneamente o a seguito di "campagne" specifiche effettuate dal Comune, dichiara tributi evasi.

Art. 7

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto con un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera L. 500.000 (cinquecentomila).

Art. 10

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, sia nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, che nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Nel caso che l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 11

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, anche nei casi previsti dall'art. 6, comma 5 del presente regolamento, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni conseguenti all'attività di liquidazione del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e riguardanti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
5. La Giunta comunale in occasione di specifiche campagne, come previsto dal comma, 5 dell'art. 9 del regolamento disciplina delle Entrate, approvato con atto C.C. 110 del 21.12.1998, potrà fissare riduzione di sanzioni fino ad un massimo del 50% di quelle stabilite dal presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Decorrenza e validità

1. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.6.1997, n. 218.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo Gennaio 1999, unitamente alla deliberazione di approvazione è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.